

STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSUMER

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, L'ASSOCIAZIONE denominata Associazione Italiana Consumer (di seguito indicata come: "A.i.Co."), Promossa dall'Associazione Italiana Coltivatori Nazionale Codice Fiscale 96554400588, sede legale in Via Torino n.95 – 00184 Roma.

L'associazione ha la sua sede legale in ROMA Via Torino n.95 Cap. 00184 e ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tal fine si pone le seguenti finalità:

promuovere e tutelare gli interessi del cittadino consumatore, utente e risparmiatore nei confronti di Aziende e di Istituzioni, pubbliche e private, che producono beni ed erogano servizi adottando comportamenti scorretti e/o anomalie gestionali;

favorisce la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la tutela del cittadino consumatore, utente e risparmiatore, promuovendo al riguardo ogni utile iniziativa per il corretto ed efficiente esercizio dei servizi pubblici, per la riqualificazione dell'ambiente, nonché del sistema sanitario ed assistenziale, nel rispetto di tali valori di riferimento ed a salvaguardia dei diritti alla salute, mobilità, sicurezza, difesa economica, tutela legale, sia in ambito giudiziale che extragiudiziale e ambientale, al fine di eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività illecita o non conforme ai principi normativi e procedurali che la regolano.

avere funzione di collettore delle varie esperienze consumeriste del territorio italiano ed internazionale, promuovendo in questo modo la cultura consumerista;

essere strumento di rappresentanza politica e istituzionale;

offrire servizi comuni alle associazioni federate in base all'apposito regolamento predisposto.

Per il conseguimento delle su elencate finalità, l'Associazione, si avvale dello svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale sotto elencate, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti e risparmiatori relativamente a: promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche e i gruppi di acquisto solidale e per la qualità dei servizi pubblici;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle di natura editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

Per svolgere tali attività l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà:

raccogliere ed elaborare dati, documenti e valutazioni inerenti alle iniziative politiche giudiziarie e sociali, amministrative ed industriali che interessano la difesa dei consumatori, dei cittadini utenti, del territorio e dell'ambiente;

raccogliere ed elaborare i dati per confrontare articoli anche di largo consumo in difesa dei consumatori;

promuovere ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute

collettiva dei cittadini;

promuovere ogni azione utile per difendere i consumatori ed utenti rispetto all' e-commerce, ai giochi on-line ed ai giochi a premi pubblici e privati;

promuovere iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di tutelare e garantire gli interessi degli utenti e dei consumatori in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza dei prezzi, alla effettiva possibilità dei predetti di poter difendere, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi ed ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;

promuovere l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e dei consumatori ed utenti;

promuovere una cultura associativa fra consumatori ed utenti ponendoli come interlocutori organizzati delle Istituzioni delle altre forze sociali e dei produttori ed erogatori di beni e servizi;

favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti di studio, informazione, confronto e dibattito sia all'interno che all'esterno della Associazione, trovando forme di coinvolgimento degli associati mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti e di iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e dei cittadini utenti;

promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e servizi e la loro fruizione anche mediante la pubblicazione diretta di riviste, giornali e periodici, web, tv, radio e via Internet; ovvero attraverso propri mezzi radiotelevisivi e di informazioni organizzate con vigenti tecnologie avanzate nel campo, agenzie di informazioni, guide informative, sondaggi, ricerche, studi, test, manifestazioni, convegni e corsi di formazione per conto proprio ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

promuovere attività editoriali sotto tutte le forme e ad ogni livello di organizzazione;

attivare, ove necessario, procedure ADR per la composizione extragiudiziale delle controversie;

tutelare gli interessi economici e giuridici dei cittadini consumatori, utenti e risparmiatori ricorrendo, eventualmente, alla costituzione di parte civile e/o all'atto di intervento, promuovendo la tutela e l'assistenza legale degli utenti sia in ambito giudiziale, che stragiudiziale, nell'ambito del diritto civile, amministrativo e penale favorendo, all'occorrenza, anche i componimenti bonari delle liti mediante gli strumenti deflattivi normativamente previsti, della mediazione, della conciliazione e della negoziazione assistita, secondo le dinamiche del diritto collaborativo, tutto ciò al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, per eliminare forme di pubblicità ingannevole, per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, di per evitare l'inserimento nei contratti di clausole vessatorie a danno dei consumatori e/o denunciandone l'inefficacia, ovvero di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta a danno dei consumatori, utenti e risparmiatori;

promuovere, nell'ottica di una leale collaborazione tra cittadini e pubbliche istituzioni, iniziative e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle altre formazioni sociali e delle forze politiche nazionali, regionali e territoriali, finalizzate all'applicazione delle leggi vigenti ovvero alla emanazione di nuovi provvedimenti legislativi che prevedano la partecipazione delle Associazioni dei consumatori a garanzia del controllo sociale sui servizi pubblici e privati, attraverso contratti e carte dei servizi;

rappresentare gli interessi dei consumatori e degli utenti nei competenti organismi a livello, locale, regionale, nazionale e dell'UE;

attivare iniziative legate al turismo naturalistico, culturale e sociale in genere;

stabilire, per il perseguimento dei suoi scopi, rapporti di collaborazione con Autorità di Vigilanza e Controllo, Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), Istituti economici e di ricerca, Camere di Commercio, Associazioni, Organizzazioni, Comitati di Consumatori, Sindacati, Amministrazioni pubbliche e movimenti operanti nel territorio;

gestire attività svolte nel rispetto dei fini previsti dal presente Statuto, sottoscrivendo accordi e creando alleanze funzionali e partnership associative per sviluppare un adeguato movimento programmatico dei consumatori;

promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti dei beni di

consumo, e tutela della salute e della sicurezza psico-fisica dei cittadini utenti;
promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo consapevole, per lo sviluppo del turismo eco-sostenibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi;
promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi od altre convenienze per gli associati;
promuovere la mobilitazione dei consumatori e dei cittadini utenti e delle Associazioni federate utile ad affermare gli interessi degli stessi;
promuovere strutture di servizio per l'espletamento delle attività della Associazione;
promuovere iniziative per l'e-commerce – acquisti online - giochi a premi pubblici e privati online, televisivi, radiofonici e cartacei, affinché sia salvaguardata l'informazione, la corretta pubblicità e lo svolgimento degli stessi;
prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e di sovra indebitamento personale, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà e di difesa legale in favore degli usurati e dei sovra indebitati.
promuovere azioni atte ad abrogare leggi dannose per i consumatori e per la vivibilità degli stessi;
elaborare e realizzare attività specifiche di contrasto alla violenza di genere (violenza contro le donne, omofobia e transfobia) quali sportelli di informazione, assistenza, presa in carico, centri anti violenza attraverso protocolli di collaborazione con gli enti istituzionali, pubblici e private che si occupano nello specifico della materia;
promuovere sia nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia negli ambienti educativi extrascolastici, sia nell'ambito dei contesti familiari, quelle attività mirate alla sensibilizzazione, informazione, educazione all'uso delle nuove tecnologie e dei social media, alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in conformità con la normativa UE, nazionale e regionale

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire alla Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività della Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica se persona fisica;

L'indicazione della denominazione, indirizzo, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ordinaria e Pec se Ente;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Sono iscritte, nel libro dei soci, tutti gli aderenti alla Associazione, in regola con il pagamento delle relative quote associative.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi della Associazione:

l'Assemblea;

l'Organo di amministrazione;

il Presidente;

l'Organo di controllo.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

L'Assemblea Generale, Organo sovrano dell'Associazione, è composta dai delegati eletti dalle Assemblee delle sedi provinciali/area metropolitana come da Regolamento predisposto dalla Presidenza dell'Associazione e approvato dall'Organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero inviata tramite posta elettronica, ovvero affissa sul sito web della Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, compreso il Presidente e sempre in un numero dispari.

Sono nominati dall'Assemblea per tutta la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati, a tal riguardo, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, sarà previsto e nominato, in caso in cui vi ricorreranno i requisiti previsti dalla Legge, ed in caso di procedura di riconoscimento dell'Associazione, ossia quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 100.000,00 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Ai componenti dell'Organo di controllo, si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti, ossia quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 12 unità.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo, esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Al ricorrere dei requisiti imposti dalla legge, ossia quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 12 unità,

se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, sarà costituito nella misura prevista dalla legge in caso di procedura di riconoscimento e di iscrizione al Registro Enti del Terzo Settore, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previste dal regolamento.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi delle normative vigenti.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto e salva diversa imposizione di legge, ad altri enti del terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto e quanto compatibile, dal codice civile.